

OSSERVAZIONI SOPRA LI FALSI PRINCIPIJ, VANE SUPPOSIZIONI,
PRESCRIZIONI INCOMPETENTI, ESPRESSIONI INGIURIOSE, ED
EQUIVOCI DEL DECRETO VENETO, E SOPRA L'INUTILITÀ DEL
MEDESIMO, COMPROBATO DAL CONFRONTO CON LA CIR-
COLARE.

Nel primo capo del Decreto, in cui si proibisce l'esecuzione di qualunque Rescritto Pontificio, senza prima aver ottenuto il *Regio Exequatur*, s'incontrano tosto supposizioni di *molti e vari abusi introdotti e di tanti disordini* che si esagerano, senza però individuarne alcuno. Quindi si condanna la *sregolata libertà dei sudditi, da quali vengano impetrate Bolle, Brevi, Rescritti, ed altre Carte di fuori*. Di questo termine di fuori, che ben per tre volte è usato nel Decreto, se ne è servito S. Paolo per significare quelli che non sono nel grembo della Chiesa: e nel Decreto non si ha avuto riguardo a valersene per denotare il Capo della Chiesa. È però da credersi, che sia stato adoperato alfine d'iscansare quel ribrezzo, che dalle anime cristiane sarebbersi naturalmente risentito, nello intendersi riprovati li ricorsi al Sommo Pontefice. Ma sarebbe stato desiderabile, che quello stesso ribrezzo fosse prima entrato in quelli, che hanno pensato di condannare li sudetti Ricorsi.

Nè giova il dire, che non si proibiscano i Ricorsi al Papa; ma solamente la *sregolata libertà de' sudditi, da quali vengono impetrate Bolle*.

Anzi in tal maniera si condannano con li ricorsi, anco le concessioni, chiamandosi *sregolata la libertà di quelli da quali vengono impetrate Bolle*. Onde si condannano li ricorsi *cum effectu* si condannano le impetrazioni, li ricorsi con le concessioni. E sebbene alle volte può esservi qualche irregolarità nella dimanda; deve ella esser corretta da chi ha la facoltà di concedere; che se fatta la concessione si crede *sregolata* la dimanda, si confessa insieme, *sregolata* anche la concessione.

Per restringere adunque la *sregolata libertà* non solamente dei ricorrenti, ma di quello ancora, che esaudisce li ricorsi, è *venuto in deliberazione il Senato di fermamente stabilire, che non possa da chi si sia essere eseguita alcuna Bolla che venga di fuori, se prima non sarà presentata in Collegio per essere riveduta e licenziata, in pena della nullità dell'esecuzione*.

Che il Senato voglia sostenere il *Regio Exequatur*, già tollerato, questo s'intende; ma non si sa poi capire in che consista *la pena della nullità dell'esecuzione*. Questo è un grande equivoco; poichè se venisse eseguito senza il *Regio Exequatur* un Breve di dispensa per un matrimonio o per una ordinazione, dovrebbe forse credersi, che *la pena della nullità dell'esecuzione* rendesse nullo il matrimonio, o nulla l'ordinazione.